



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

Verbale di deliberazione del

CONSIGLIO COMUNALE

Numero: **15 del 29-04-2021**

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE.

L'anno **duemilaventuno** il giorno **ventinove** del mese di **Aprile** alle ore **19:19** in videoconferenza, si è riunito il **CONSIGLIO COMUNALE** in prima convocazione ed in seduta **STRAORDINARIA**, partecipato ai signori consiglieri a norma di legge.

Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:

<i>Carica</i>	<i>Cognome Nome</i>	<i>Presenza</i>	<i>Assenza</i>
PRESIDENTE	TORRE ROBERTO	X	
SINDACO	CORDIO DINO	X	
CONSIGLIERE	INCERPI RICCARDO	X	
CONSIGLIERE	VEZZANI EMILIANO	X	
CONSIGLIERE	CECCHI BARBARA		XG
CONSIGLIERE	FRANCHI SILVIA	X	
CONSIGLIERE	MELOSI CLAUDIO	X	
CONSIGLIERE	ODILLI ANTONELLA	X	
CONSIGLIERE	INCERPI GRAZIANO	X	
VICEPRESIDENTE	RICCIARELLI ALESSANDRO	X	
CONSIGLIERE	DI STASIO ANDREA	X	
CONSIGLIERE	ALLEGRI CARLA	X	
CONSIGLIERE	GIACCAI MONICA	X	
		12	1

Assiste il Segretario Comunale **FRANCESCA GRABAU** incaricato della redazione del verbale.

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e con l'assistenza degli scrutatori in precedenza nominati, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

PREMESSO CHE

- **che** il Consiglio dei Ministri nella seduta del 31.01.2020 ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale a causa della diffusione dell'epidemia "Covid-19";
- **che** in base all'articolo 73 del Decreto legge n. 18 del 17.03.2020 che consente in via temporanea, fino alla cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio Dei Ministri il 31.01.2020, lo svolgimento dei Consigli e delle Giunte comunali con sedute in videoconferenza, purché siano stabiliti criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal Presidente del Consiglio Comunale e dal Sindaco;
- **premessso** che questa adunanza del Consiglio utilizza un sistema di videoconferenza che consente, tramite sistema zoom:
 - a) di identificare correttamente i partecipanti alla riunione;
 - b) di registrare la seduta;
 - c) ad ogni membro partecipante di intervenire in audio tramite la stessa piattaforma;
 - d) ad ogni membro partecipante di ricevere la documentazione tramite lo stesso sistema, ove non l'abbia già ricevuta;
- **che** il Segretario comunale si è assicurato che ogni partecipante abbia ricevuto il materiale oggetto di discussione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/97 e ss.mm.ii., confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del D. lgs. 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"...i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;
 - per effetto delle disposizioni contenute nella Legge 27 dicembre 2019, n. 160, articolo 1, commi **da 816 a 836** *"A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato "canone", è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati "enti", e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazione di servizi"*;
 - per effetto delle disposizioni contenute nella Legge n. 160/2019, articolo 1, commi **da 837 a 845** *"A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati, con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285"*;
 - ai sensi del comma **847** del medesimo articolo 1, *"Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione per la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68."*
- RITENUTO** di disciplinare sia il canone unico patrimoniale sia il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate" in un unico regolamento al fine di semplificare la consultazione dello stesso;

VISTE le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 821 della Legge n. 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di canone unico patrimoniale prevede che il canone sia disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;
- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;
- c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;
- d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;
- e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;
- f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;
- g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
- h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite dagli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

RAVVISATA dunque la necessità di approvare il nuovo Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione di aree e spazi destinati ai mercati, così come disciplinato dalla citata Legge n. 160/2019, alla quale espressamente si rimanda per quanto non previsto nel regolamento stesso;

PRECISATO che, ai fini dell'applicazione del canone per le occupazioni di cui al comma 819, lett a) della L. 160/2019, il territorio comunale è stato suddiviso in due categorie come specificato nell'Allegato B al presente provvedimento che ne forma parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla Legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il "Canone unico patrimoniale" e il "Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate" (Canone Mercatale) in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dai seguenti regolamenti e delibere tariffarie:

- Regolamento per l'applicazione della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o soggette a servitù di pubblico passaggio, ai sensi del D.Lgs. 507/93, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 30.03.2004 successive modifiche e integrazioni;

- Regolamento comunale per la disciplina e l'applicazione dell'Imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del D.Lgs. 507/93, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 20.06.1994 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la disposizione di cui al comma 817, articolo 1 della Legge 160/2019 in base alla quale "*Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.*";

VISTA la disposizione contenuta nel comma 838 (per canone aree mercatali) "*Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.*"

RAVVISATA la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo a quello previsto dalle precedenti forme di prelievo;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 26 febbraio 2021 “Istituzione del canone patrimoniale unico di concessione, autorizzazione per l’occupazione di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile e per la diffusione dei messaggi pubblicitari, nonché del canone per l’occupazione di aree e spazi del demanio o del patrimonio indisponibile, destinate a mercati realizzati anche in strutture attrezzate – DISCIPLINA PROVVISORIA”

VISTA la proposta di regolamento per la disciplina del Canone Patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale ai sensi della L. 160/2019;

TENUTO conto che la gestione della TOSAP, dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni risulta affidata, alla data del 31/12/2020, a ICA s.r.l. Imposte Comunali Affini, come da contratto in essere;

RITENUTO di proporre l’approvazione del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1 gennaio 2021;

VISTO l’art. 53, comma 16, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”*;

VISTI E RICHIAMATI:

- l’art. 151 del D.Lgs. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento;
- l’art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, il quale ha differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 al 31 gennaio 2021;
- il D.M. del 13 gennaio 2021 che ha differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 al 31 marzo 2021;
- l’art. 30, comma 4 del D.L. 41/2021 (Decreto Sostegni) per cui “Per l’esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all’articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è ulteriormente differito al 30 aprile 2021”;

VISTA la Circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all’obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all’art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l’occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.it;

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

ACQUISITO il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTA l’attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza amministrativa rilasciata sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell’art. 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000 introdotto dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012 n.174, convertito in Legge 7/12/2012 n. 213;

ACQUISITO il parere dell’organo di revisione contabile rilasciato ai sensi dell’art. 239 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la proposta di regolamento per l’applicazione del canone - allegato A - del presente provvedimento, di cui ne forma parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che, vista l’urgenza di applicazione della nuova entrata entro il termine di approvazione del bilancio di previsione fissato da norme statali, si rende necessario disporre l’immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, D.lgs. 267/00;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la dichiarazione relativa ai conflitti d'interesse resa unitamente al parere di regolarità tecnica;

Con la seguente votazione in forma palese:

Presenti: n. 12

Votanti: n. 08

Votanti favorevoli: n. 08

Votanti contrari: n. 0

Astenuti: n. 04 (Ricciarelli Alessandro, Di Stasio Andrea, Allegri Carla, Giaccai Monica)
resi in forma palese dai consiglieri presenti e votanti e riscontrati dagli scrutatori;

DELIBERA

1. **di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. **di confermare**, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l'istituzione nel Comune di Uzzano ai sensi dell'art. 1, comma 816, della L. 27 dicembre 2019 n. 160, del Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria e ai sensi dell'art. 1 comma 837 del Canone di Concessione per l'occupazione delle Aree e degli Spazi Appartenenti del Demanio o al Patrimonio Indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

3. **di approvare** il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, ai sensi della legge 160/2019, allegato sotto la lettera A del presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale;

4. **di approvare** l'allegato B al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale per la classificazione delle strade ed aree ai fini dell'applicazione del canone;

5. **di procedere** alla pubblicazione del presente regolamento sul sito istituzionale del Comune di Uzzano;

6. **di dare atto** che i regolamenti delle precedenti forme di prelievo, sostituite integralmente dal presente regolamento, saranno comunque operativi ai fini dell'attività di controllo e accertamento delle fattispecie verificatesi sino al 31.12.2020:

- Regolamento per l'applicazione della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o soggette a servitù di pubblico passaggio, ai sensi del D.Lgs. 507/93, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 30.03.2004 successive modifiche e integrazioni;
- Regolamento comunale per la disciplina e l'applicazione dell'Imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del D.Lgs. 507/93, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. n. 56 del 20.06.1994 e successive modifiche e integrazioni;

7. **di dare atto** che, con separata deliberazione, la Giunta Comunale definisce e approva le tariffe del canone nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto e delle esigenze di bilancio, al fine di mantenere invariato il gettito del nuovo canone, rispetto alla Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o soggette a servitù di pubblico passaggio (TOSAP) e all'imposta di pubblicità (ICP) e ai diritti sulle pubbliche affissioni che vengono ad essere sostituiti;

8. **di dare atto** altresì:

- che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
- il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi, e diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

Il Presidente successivamente propone di dichiarare, per le motivazioni esplicitate in narrativa, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione in forma palese:

Presenti: n. 12

Votanti: n. 08

Votanti favorevoli: n. 08

Votanti contrari: n. 0

Astenuti: n. 04 (Ricciarelli Alessandro, Di Stasio Andrea, Allegri Carla, Giaccai Monica)
resi in forma palese dai consiglieri presenti e votanti e riscontrati dagli scrutatori;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile.

Punto n. 3 all'Ordine del Giorno: Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale - Approvazione.

PRESIDENTE TORRE

Passiamo al terzo punto, che riguarda il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale. Anche qui lascerei la parola all'assessore Vezzani.

ASSESSORE VEZZANI

Con questa delibera andiamo ad adeguare i nostri regolamenti sui tributi comunali ad una nuova normativa, a una legge, la numero 160 del 2019, che dispone dall'1 gennaio 2021 relativamente alla Tosap, la tassa sull'occupazione del suolo e delle aree pubbliche, la Cosap, i diritti di affissione, l'imposta di pubblicità e l'imposta sulle esposizioni pubblicitarie, la fusione di tutti questi tributi in un unico canone, il cosiddetto "canone unico patrimoniale" e, in più, l'istituzione di un nuovo canone, che è il cosiddetto "canone mercatale". Stasera andiamo ad adeguare i nostri regolamenti a questa nuova disposizione normativa. Da un punto di vista prettamente tecnico, diciamo che ciò comporta uno spostamento di questa entrata dal Titolo I al Titolo III, perché non sarà più un tributo, ma un canone di natura patrimoniale. Le entrate patrimoniali, in base al TUEL, al Testo unico sugli enti locali, sono inserite nel Titolo III delle entrate del nostro Bilancio. Da un punto di vista sostanziale cambia poco. Prima avevamo regolamenti separati per ogni singola imposta, mentre ora abbiamo un unico regolamento, che in qualche modo è di più facile lettura per tutti, in particolar modo per gli utenti che sono interessati e che saranno interessati a questo canone. La legge dava un indirizzo ben preciso, quello, nei limiti del possibile, di garantire ovviamente l'entrata, però facendo sì che, creando il nuovo canone, non ci fossero degli spostamenti rispetto alla tariffa. Già premetto il Consiglio Comunale ha competenza per l'approvazione del Regolamento, mentre è la Giunta che va a determinare le tariffe. Infatti, di seguito a questo Consiglio Comunale, avremo una Giunta nella quale approveremo le tariffe. Come avrete modo di vedere, le tariffe ricalcheranno quelle già previste singolarmente per le imposte in vigore fino al 31 dicembre 2020. Ripeto, il canone unico patrimoniale entra in vigore retroattivamente dall'1 gennaio 2021. Vi era la possibilità di attuarlo entro il termine di scadenza per l'approvazione del Bilancio di previsione, che quest'anno è per il 30 aprile. Ecco perché abbiamo dovuto fare in via d'urgenza questo Consiglio Comunale. La prossima settimana, già lo preannuncio, ci sarà un Consiglio Comunale, a stretto giro, il prossimo giovedì, per l'approvazione del Bilancio consuntivo 2020. Riassumendo, con l'approvazione di questa delibera istituiamo, come per legge, il nuovo canone unico patrimoniale e il canone mercatale, in sostituzione di Tosap, Cosap, imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni.

PRESIDENTE TORRE

Ricciarelli.

CONSIGLIERE RICCIARELLI

Anche questo è un punto che abbiamo discusso in Commissione. Si tratta perlopiù di un adempimento di legge. Anche qui, come per il punto antecedente, un'astensione propositiva. Va bene, racchiudere tutto nel Regolamento senz'altro semplifica. Fuori dalle righe dico questo alla Giunta: "Giunta, quando vi riunite una mano sulla coscienza pensando al momento di forte contrazione economica e di disagio per tanti". Le tariffe, Emiliano, mi pare che hai già detto che resteranno simili. Più che altro modalità, termini, sgravi, quello che si può fare, chiaramente dopo l'approvazione del consuntivo in modo che sapremo anche l'avanzo, va messo in campo. Come Ente cerchiamo di essere vicini ai cittadini mettendo in campo le risorse disponibili per cercare di contenere il momento e quello che comporta. Da parte nostra un'astensione propositiva anche su questo punto. Capiamo che è normale amministrazione, è un adempimento di legge.

PRESIDENTE TORRE

Bene. Se non ci sono altri interventi, Francesca, direi di votare.

Si procede a votazione per appello nominale

Favorevoli: 8

Astenuti: 4

Esito della votazione: approvata.

Si procede a votazione della immediata esecutività della deliberazione

Favorevoli: 8

Astenuti: 4

Esito della votazione: approvata.

SEGRETARIO GENERALE

Come prima, quattro astenuti e otto favorevoli.

PRESIDENTE TORRE

All'ordine del giorno non c'è altro, era l'ultimo punto in discussione. A meno che non ci siano altri interventi, direi che possiamo chiudere, tanto ci rivediamo, come ha detto Emiliano, a strettissimo giro.

Letto, approvato e sottoscritto.

II PRESIDENTE
ROBERTO TORRE

II SEGRETARIO COMUNALE
FRANCESCA GRABAU

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

II SEGRETARIO COMUNALE
FRANCESCA GRABAU

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.



Comune di Uzzano

(Provincia di Pistoia)

OGGETTO:

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE
PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

*(Espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico della legge
sull'ordinamento degli Enti Locali*

VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, così come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra indicata;

Sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto sono espressi, ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico della legge sull'ordinamento degli Enti locali" il seguente parere di Regolarità Tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa

PARERE Favorevole

DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

Il sottoscritto dichiara che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del codice di comportamento del Comune di Uzzano e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013.

Uzzano, **29-04-2021**

**IL RESPONSABILE
MALTAGLIATI LAURA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.



Comune di Uzzano

(Provincia di Pistoia)

OGGETTO:

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE
PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE.**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

*(Espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico della legge
sull'ordinamento degli Enti Locali*

VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, così come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile ed alla correttezza dell'azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra indicata;

Sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto è espresso, ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico della legge sull'ordinamento degli Enti locali" il seguente parere di Regolarità Contabile ed alla correttezza dell'azione amministrativa

PARERE Favorevole

Uzzano, **29-04-2021**

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
MALTAGLIATI LAURA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.



COMUNE DI UZZANO
Provincia di Pistoia

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE
(ai sensi della L. n. 160/2019)

CAT. 1: STRADE INTERNE AI CENTRI ABITATI

1. **LARGO CADUTI PER LA PACE** intero tratto
2. **LARGO DEI FORNACIAI** intero tratto
3. **LARGO DELLE CORTI** intero tratto
4. **PIAZZA CROCE ROSSA** intera piazza
5. **PIAZZA DEI SS. IACOPO E MARTINO** intera piazza
6. **PIAZZA DELLA COSTITUZIONE** intera piazza
7. **PIAZZA DELLA PACE** intera piazza
8. **PIAZZA DON MINZONI** intera piazza
9. **PIAZZA ENRICO ANZILOTTI** intera piazza
10. **PIAZZA I° MAGGIO** intera piazza
11. **PIAZZA SANT'ALLUCIO** intera piazza
12. **PIAZZA UMBERTO I°** intero tratto
13. **PIAZZA UNITÀ D'ITALIA** intera piazza
14. **SDRUCCIOLO BARTOLI** intero tratto
15. **SDRUCCIOLO MORONI** intero tratto
16. **VIA 8 MARZO** intero tratto
17. **VIA A. BARDELLI** intero tratto
18. **VIA ALDO MORO** dal civico 1 al 15B, dal civico 8 al 65, dal civico 85 fino al confine col Comune di Chiesina Uzzanese
19. **VIA ALESSANDRINI** intero tratto
20. **VIA ALESSANDRO MANZONI** intero tratto
21. **VIA ANTONIO GRAMSCI** intero tratto
22. **VIA BARSANTI** intero tratto
23. **VIA CARLO MORANDI** intero tratto
24. **VIA CAVOUR** intero tratto
25. **VIA CECCHI** intero tratto
26. **VIA DEI BARONTI** intero tratto
27. **VIA DEI FABBRI** intero tratto
28. **VIA DELLA CARTIERA** intero tratto
29. **VIA DELLA CAVACCIA** intero tratto
30. **VIA DELLA COSTA** dal civico 1 al civico 68
31. **VIA DELLA VILLA DEL VESCOVO** dal civico 2 al 14
32. **VIA DELLE FORNACI** dal civico 1 al civico 6
33. **VIA DELLE PILLE** dal civico 2 al civico 42A

34. **VIA DI CAMPO** (Viabilità di **proprietà della Prov. di Pistoia**), dal civico 1 al 3
35. **VIA DI CAMPUGLIANO** dal civico 1 al 15
36. **VIA DI QUARRATA** dal civico 1 fino all'incrocio con Via Gramsci
37. **VIA DINI** intero tratto
38. **VIA DIONISIO ANZILOTTI** intero tratto
39. **VIA DONATO MARIA ARCANGIOLI** intero tratto
40. **VIA EMILIA ROMAGNA** intero tratto
41. **VIA ENRICO BERLINGUER** intero tratto
42. **VIA FERRUCCIO PARRI** intero tratto
43. **VIA FILIPPO TURATI** intero tratto
44. **VIA FORTI** intero tratto
45. **VIA FRANCESCA VECCHIA** (Viabilità di **proprietà della Prov. di Pistoia**), dal civico 2 al 104
46. **VIA GARIBALDI** intero tratto
47. **VIA GIACOMO BRODOLINI** dal civico 1 al civico 28
48. **VIA GIACOMO MATTEOTTI** dal civico 1 al civico 38
49. **VIA GIACOMO PUCCINI** fino al civico 90
50. **VIA GIANNI RODARI** intero tratto
51. **VIA GIOVANNI D'AROMA** intero tratto
52. **VIA INDIPENDENZA** intero tratto
53. **VIA IV NOVEMBRE** intero tratto
54. **VIA LAZIO** intero tratto
55. **VIA LIGURIA** dal civico 2 al 23
56. **VIA MADONNA DEL CANALE** porzione interna alle mura di Uzzano Castello
57. **VIA MARTIRI DEL BELFIORE** intero tratto
58. **VIA NILDE JOTTI** intero tratto
59. **VIA PADRE LUCIANO FULVI** intero tratto
60. **VIA PAGNI** intero tratto
61. **VIA PAPA RONCALLI** intero tratto
62. **VIA PIETRO NENNI** intero tratto
63. **VIA PROVINCIALE LUCCHESE** (Viabilità di **proprietà della Prov. di Pistoia**), intero tratto
64. **VIA SALVONI** intero tratto
65. **VIA SANTA LUCIA** intero tratto
66. **VIA SANTI LUCIA E ALLUCIO** intero tratto
67. **VIA TASSINAIA** intero tratto
68. **VIA TERRA ROSSA** intero tratto
69. **VIA TOSCANA** intero tratto
70. **VIA TRAVERSA I^A DI VIA TERRA ROSSA** intero tratto
71. **VIA TRAVERSA II^A DI VIA TERRA ROSSA** intero tratto
72. **VIA UMBRIA** intero tratto
73. **VIA VICINALE DEL PRATICELLO** dal civico 5 al 7
74. **VICOLO DEL FRANTOIO** intero tratto
75. **VICOLO DEL GORELLO** intero tratto
76. **VICOLO LUPORI** intero tratto

CAT. 1: STRADE ESTERNE AI CENTRI ABITATI

1. **VIA ALDO MORO** dal civico 15B al 43, dal civico 67 al 78A
2. **VIA DEI CERBAIOLI** intero tratto
3. **VIA DEI COLLI PER UZZANO** (Viabilità di **proprietà della Prov. di Pistoia**), intero tratto
4. **VIA DEI PIANACCI** intero tratto
5. **VIA DEL PRATICELLO** intero tratto
6. **VIA DELLA COSTA** dal 68 fino alla Loc. La Costa
7. **VIA DELLA FONTE DI MAGGINO** intero tratto
8. **VIA DELLA RUGGINE** intero tratto
9. **VIA DELLA VILLA DEL VESCOVO** dal civico 25 fino all'incrocio con Via Brodolini e incrocio con Via delle quercete
10. **VIA DELLE FORNACI** dal civico 6 fino a fine via
11. **VIA DELLE PILLE** dal civico 42A fino a Via dei Colli per Uzzano
12. **VIA DELLE QUERCETE** intero tratto
13. **VIA DI CAMPO** dal civico 5 fino al confine col Comune di Chiesina Uzzanese
14. **VIA DI CAMPUGLIANO** dal civico 15 fino al confine col Comune di Pescia
15. **VIA DI FOLAVENTO** intero tratto
16. **VIA DI QUARRATA** dall'incrocio con Via Gramsci all'incrocio con Via dei Colli per Uzzano
17. **VIA DI SAN LUCA** intero tratto
18. **VIA DI TORRICCHIO** intero tratto
19. **VIA DI VINCETRO** intero tratto
20. **VIA FRANCESCA VECCHIA** dal civico 106 fino al confine col Comune di Pescia
21. **VIA GIACOMO BRODOLINI** dal civico 28 fino all'incrocio con Via di Quarrata
22. **VIA GIACOMO MATTEOTTI** dal civico 38 fino alla Loc. La Costa
23. **VIA GIACOMO PUCCINI** dal civico 90 fino al civico 100
24. **VIA GIOVANNI AMENDOLA** intero tratto
25. **VIA GIUSEPPE VERDI** intero tratto
26. **VIA LENZI** intero tratto
27. **VIA LIGURIA** dal civico 23 al 57
28. **VIA MANSELMA** intero tratto
29. **VIA TRAVERSA PESCIATINA** intero tratto
30. **VIA VICINALE DEL PRATICELLO** dal civico 2 all'incrocio con Via del Praticello

**PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SUL
REGOLAMENTO
per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo
pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale**

**REVISORE UNICO
COMUNE DI UZZANO**

OGGETTO: Parere sulla proposta di approvazione al Regolamento per la disciplina del Canone Unico Patrimoniale. (Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria art. 1, comma 816 Legge 160/2019) e del Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi destinati a mercati – art. 1, comma 837 legge 160/2019).

PREMESSA

Vista la proposta di deliberazione consiliare presentata in data 26.04.2021, concernente l'istituzione e la disciplina del Canone Unico Patrimoniale ai fini dell'acquisizione del parere di cui all'art. 239, comma 1, lett. b) punto 7) del TUEL 267/2000.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Viste le disposizioni dell'art. 1, L. 160/2019, c. 821, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone Unico Patrimoniale il quale prevede che il Canone è disciplinato dagli Enti, con Regolamento da adottare dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art.52 del D. Lgs.15.12.1997, n. 446 con le relative specifiche indicazioni per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari, la tipologia degli impianti pubblicitari, il piano generale degli impianti pubblicitari (per i comuni oltre 20.000 ab.), la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni, le esenzioni o riduzioni, per le occupazioni e diffusione dei messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, per le sanzioni amministrative;

Viste le disposizioni recate dal comma 837, art. 1, Legge 160/2019, secondo il quale i comuni e le città metropolitane istituiscono con proprio regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (canone mercatale) con le relative specifiche indicazioni disposte dal comma 843 in relazione alla riduzione e/o azzeramento del canone, alle eventuali esenzioni e aumenti nella misura del 25 % delle tariffe stabilite dal comma 837, dalla misura della riduzione prevista per i mercati con carattere ricorrente

Tenuto conto:

- che i comuni con deliberazione di consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, ***“possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.***
- che l'art. 53, comma 16, della legge 388/2000 prevede che *“Il termine ... per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;
- che i Principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti locali del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (febbraio 2019) al punto 2.8 annovera tra i regolamenti sui quali l'organo deve esprimere il proprio parere: *f) regolamento per applicazione imposta pubblicità e per l'effettuazione del servizio di pubbliche affissioni; g) regolamento per l'occupazione del suolo e per l'applicazione del relativo canone; h) regolamento per le entrate comunali.*

Considerato:

- che con l'istituzione del Canone Unico Patrimoniale sono sostituite: la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche; il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche; l'imposta comunale sulla pubblicità; il diritto sulle pubbliche affissioni; il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone non ricognitorio di occupazione stradale di cui all'art. 27, commi 7 e 8 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
- che il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;
- ai fini del calcolo dell'indennità e delle sanzioni amministrative si applica il comma 821, lettere g) e h) dell'articolo 1, Legge 160/2019;
- che con l'istituzione del Canone mercatale sono sostituite: la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche di cui al capo II del D.lgs. 15/11/1993 n. 507; il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e limitatamente ai casi di occupazione temporanee di cui al comma 842, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- che, sotto il profilo delle rilevanza ai fini IVA, a prescindere dalla sua natura di entrata patrimoniale, si ritiene che possano essere ancora valide le conclusioni cui è pervenuta l'AdE con la risoluzione n.25/E del 5 febbraio 2003, secondo le quali *“Le modalità con le quali vengono rilasciate le autorizzazioni necessarie per l'installazione dei mezzi pubblicitari, nonché le concessioni per l'occupazione delle aree pubbliche, a fronte delle quali sono dovuti i rispettivi canoni, richiedono l'esercizio di poteri pubblicistici-amministrativi tipici degli enti pubblici”*, come nel caso del canone unico per il quale l'ente deve rilasciare preventiva concessione per l'occupazione di suolo pubblico e autorizzazione

all'installazione degli impianti pubblicitari, cui ne consegue la non rilevanza IVA per carenza del presupposto soggettivo.

RISCONTRI

Rilevato:

- che ai sensi dell'art. 49, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 è stato richiesto e formalmente acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile economico finanziario;
- che la gestione delle entrate di cui al presente regolamento è affidata alla ICA Srl, come da contratto in essere;
- che il regolamento approvato con la deliberazione di cui alla presente proposta entra in vigore con decorrenza dal 1° gennaio 2021.

VERIFICHE

Visto l'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7) del Decreto Legislativo 267/2000 nonché i Principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali al punto 2.8.

Verificato che il suddetto regolamento è formulato:

- nel rispetto del perimetro di **autonomia** demandata all'ente in materia di regolamentazione;
- nel rispetto del requisito della **completezza**.

Verificato, inoltre, che il suddetto regolamento:

- è **coerente** con quanto previsto dagli altri regolamenti attualmente in vigore nell'ente in materia di entrate;

CONCLUSIONE

Esprime

Parere Favorevole alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale per l'approvazione del "per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale"

Il Revisore Unico
Dott. Michele Marinozzi
f.to digitalmente

COMUNE DI UZZANO
(Provincia di Pistoia)

**Regolamento per la disciplina
del canone patrimoniale di occupazione del suolo
pubblico e di esposizione pubblicitaria
e del canone mercatale**

Approvato con delibera di C.C. n. 00 del 00/00/0000

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 – Disposizioni comuni

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale

Articolo 3 - Funzionario Responsabile

Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari

Articolo 5 – Autorizzazioni

Articolo 6 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione

Articolo 7 - Anticipata rimozione

Articolo 8 - Divieti e limitazioni

Articolo 9 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

Articolo 10 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

Articolo 11 – Presupposto del canone

Articolo 12 - Soggetto passivo

Articolo 13 - Modalità di applicazione del canone

Articolo 14 – Definizione di insegna d'esercizio

Articolo 15 - Criteri per la determinazione del canone

Articolo 16 – Dichiarazione

Articolo 17 - Pagamento del canone

Articolo 18 – Rimborsi e compensazione

Articolo 19 - Indennità - Maggiorazioni - Sanzioni

Articolo 20 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere

Articolo 21 - Mezzi pubblicitari vari

Articolo 22 – Riduzioni

Articolo 23 - Esenzioni

CAPO III - CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI -

Articolo 24 - Tipologia degli impianti delle affissioni

Articolo 25 - Servizio delle pubbliche affissioni

Articolo 26 - Impianti privati per affissioni dirette

Articolo 27 - Modalità delle pubbliche affissioni

Articolo 28 - Canone sulle pubbliche affissioni

Articolo 29 – Materiale pubblicitario abusivo

Articolo 30 - Riduzione del canone

Articolo 31 - Esenzione dal canone

Articolo 32 - Pagamento del canone

Articolo 33 - Norme di rinvio

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 34 – Disposizioni generali

Articolo 35 - Funzionario Responsabile

Articolo 36 - Tipologie di occupazioni

Articolo 37 - Occupazioni abusive

Articolo 38 - Domanda di occupazione

Articolo 39 - Obblighi del concessionario

Articolo 40 - Durata dell'occupazione

Articolo 41 - Titolarità della concessione o autorizzazione

Articolo 42 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione
Articolo 43 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione
Articolo 44 - Rinnovo della concessione o autorizzazione
Articolo 45 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone
Articolo 46 - Classificazione delle strade
Articolo 47 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni
Articolo 48 - Modalità di applicazione del canone
Articolo 49 - Passi carrabili
Articolo 50 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione
Articolo 51 - Soggetto passivo
Articolo 52 - Agevolazioni
Articolo 53 - Esenzioni
Articolo 54 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti
Articolo 55 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee
Articolo 56 - Accertamento e riscossione coattiva
Articolo 57 - Rimborsi
Articolo 58 - Maggiorazioni - Indennità - Sanzioni
Articolo 59 - Attività di recupero
CAPO V – CANONE MERCATALE
Articolo 60 – Disposizioni generali
Articolo 61 - Funzionario Responsabile
Articolo 62 - Domanda di occupazione
Articolo 63 - Criteri per la determinazione del canone
Articolo 64 - Classificazione delle strade
Articolo 65 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni
Articolo 66 - Occupazioni abusive
Articolo 67 - Soggetto passivo
Articolo 68 - Versamento del canone
Articolo 69 - Accertamento e riscossione coattiva
Articolo 70 - Rimborsi
Articolo 71 - Indennità - Maggiorazioni - Sanzioni
Articolo 72 - Attività di recupero

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 – Disposizioni comuni

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, nonché il canone per l'occupazione delle aree e degli spazi destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso in quanto compatibili.
4. Continua ad applicarsi il Piano Generale degli impianti pubblicitari approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 20/06/1994.
5. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini del presente regolamento, si dividono in annuali o permanenti e temporanee o giornaliere:
 - a) sono annuali le occupazioni a carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno e non superiore a nove anni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione è inferiore all'anno;
 - c) le occupazioni con ponteggi, steccati e simili nell'ambito dell'attività edilizia, sono da considerare temporanee anche se il periodo di occupazione è superiore a 365 giorni;
 - d) le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione, superiori a 90 giorni, sono considerate annuali;
 - e) le diffusioni di messaggi pubblicitari di cui al successivo art. 16 comma 1, per le quali è stata comunicata una durata superiore a 90 giorni, sono considerate annuali;
 - f) Per la pubblicità temporanea o giornaliera effettuata con locandine, striscioni, gonfaloni, cartelli e simili, la durata minima di esposizione è stabilita in giorni 30. Per ogni mese o frazione di mese si applica una tariffa pari a un decimo di quella annua. Per la pubblicità che ha durata superiore a 90 giorni si applica la tariffa annua.

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.

Articolo 3 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
2. Nel caso di gestione diretta, il comune designa il funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale del canone.
3. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario. In questo caso il Comune verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario e vigila sull'osservanza della relativa convenzione di affidamento.

Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per la diffusione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.
2. La tipologia, la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale, sono disciplinate dal relativo Piano generale degli impianti pubblicitari che prevede la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alla valutazione della viabilità e del traffico. Oggetto del piano generale degli impianti sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni.

Articolo 5 – Autorizzazioni

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.
2. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, sulle strade ed aree pubbliche comunali ed assimilate o da esse visibili è soggetto alle disposizioni stabilite dall' art. 53 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 ed è effettuato dal Comune al quale deve essere presentata la domanda con la documentazione prevista dal successivo terzo comma.
3. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di insegne, targhe, cartelli ed altri mezzi pubblicitari nei centri abitati è di competenza del Comune, salvo il preventivo nulla-osta tecnico dell' ente proprietario se la strada è

statale, regionale o provinciale, in conformità al quarto comma dell'art. 23 del D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285.

4. Il soggetto interessato al rilascio dell' autorizzazione presenta la domanda presso l' ufficio comunale in originale e copia allegando:
 - una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 53 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 con la quale dichiara che il mezzo pubblicitario che intende collocare ed ai suoi sostegni sono calcolati, realizzati e posti in opera in modo da garantirne sia la stabilità sia la conformità alle norme previste a tutela della circolazione di veicoli e persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;
 - un bozzetto od una fotografia del mezzo pubblicitario con l' indicazione delle dimensioni, del materiale con il quale viene realizzato ed installato;
 - una planimetria con indicata la posizione nella quale s'intende collocare il mezzo;
 - il nulla-osta tecnico dell' ente proprietario della strada, se la stessa non è comunale.
5. Per l' installazione di più mezzi pubblicitari è presentata una sola domanda ed una sola dichiarazione sostitutiva . Se l' autorizzazione viene richiesta per mezzi aventi lo stesso bozzetto e caratteristiche, è allegata una sola copia dello stesso.
Copia della domanda viene restituita con l' indicazione:
 - Della data e numero di ricevimento al protocollo comunale;
 - Del funzionario responsabile del procedimento;
 - Della ubicazione del suo ufficio e dei numeri di telefono di fax;
 - Del termine di cui al successivo comma, entro il quale sarà emesso il provvedimento.
6. Il responsabile del procedimento istruisce la richiesta, acquisendo direttamente i pareri tecnici delle unità organizzative interne ed entro 30 giorni dalla presentazione concede o nega l' autorizzazione. Il diniego deve essere motivato.
7. Per i mezzi pubblicitari da installare nell' ambito delle zone soggette alla disciplina di cui all' art. 8, il procedimento autorizzativo è stabilito in sessanta giorni.
8. Il Comune provvede agli adempimenti prescritti dall'art. 53 commi 9 e 10 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495.

Articolo 6- Obblighi del titolare dell' autorizzazione

1. Il titolare dell' autorizzazione ha l'obbligo di:
 - Verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - Effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
 - Adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell' autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;

- Provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venir meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune.
 - Sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'esposizione pubblicitaria
2. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato deve essere applicata la targhetta prescritta dall' art. 55 del D.P.R. n. 495/1992.
 3. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le quarantotto ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.

Articolo 7- Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Articolo 8 - Divieti e limitazioni

1. Nell'ambito ed in prossimità dei beni paesaggistici sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali, il collocamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari soggiace alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii.
2. E' vietato collocare cartelli ed altri mezzi pubblicitari sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico, su statue, monumenti, fontane monumentali, mura e porte della città, e sugli altri beni di cui al D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di ospedali e chiese, e lungo le strade site nell'ambito ed in prossimità di tali beni. Sugli edifici suddetti e sugli spazi adiacenti può essere autorizzata l'apposizione di targhe ed altri mezzi di indicazione, realizzati in materiali e stile compatibili con le caratteristiche architettoniche degli immobili e con l'ambiente nel quale sono inseriti.
3. Nelle località di cui al primo comma e sul percorso di immediato accesso agli edifici di cui al secondo comma può essere autorizzata l'installazione, con idonee modalità d'inserimento ambientale, dei segnali di localizzazione, turistici e di informazione di cui agli artt. 131, 134, 135 e 136 del regolamento emanato con il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e ss.mm.ii.
4. E' vietata ogni forma di pubblicità fonica nelle adiacenze degli edifici di interesse storico ed artistico, adibiti ad attività culturali, delle sedi di uffici pubblici, ospedali, case di cura e di riposo, scuole, chiese e cimiteri.

Articolo 9- Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

Articolo 10 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva o in assenza della dichiarazione di cui al successivo articolo 16 comma 1, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dai luoghi a ciò destinati approvati dal Comune oppure non eseguite dal Comune o dal soggetto gestore del servizio. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone.
2. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006 la diffusione di messaggi pubblicitari temporanea.
3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
4. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il canone e le conseguenti penalità, continui a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

Articolo 11– Presupposto del canone

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
2. Fermo restando il disposto del comma 818, dell'articolo 1 della Legge 160/2019, il canone per l'autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, avvenga mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile delle province

per cui le stesse abbiano istituito il canone di cui alla lettera a) del comma 819 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

3. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi pubblicitari, anche abusivi, diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato nonché i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Articolo 12- Soggetto passivo

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza o dispone del mezzo per diffondere il messaggio.
2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 13- Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al metro quadrato superiore; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Articolo 14- Definizione di insegna d'esercizio

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la

sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne d'esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell'esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze.

Articolo 15- Criteri per la determinazione del canone

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
 - c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
 - d) valore economico della zona e dell'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.
3. La delibera tariffaria è di competenza della Giunta Comunale e deve essere approvata entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I coefficienti e le relative tariffe, qualora non modificati entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.
4. Per la diffusione pubblicitaria effettuata sia in forma opaca che luminosa, il relativo canone è dovuto, in relazione alla categoria di appartenenza, alla tipologia di esposizione, applicando i coefficienti moltiplicatori determinati in relazione ai seguenti criteri:
 - a) Diffusione pubblicitaria con superficie fino ad 1 mq.;
 - b) Diffusione pubblicitaria con superficie tra 1 mq e 5 mq.
 - c) Diffusione pubblicitaria con superficie tra 5 mq. e 8 mq.;
 - d) Diffusione pubblicitaria con superficie superiore a 8 mq.
5. Per l'esposizione pubblicitaria effettuata in forma luminosa o illuminata il canone, come determinato dal precedente comma 4, è dovuto in relazione alla tipologia di esposizione ed alla categoria di appartenenza è maggiorato del:
 - 100,00% per le esposizioni pubblicitarie in categoria normale fino a 1 mq.
 - 99,00% per le esposizioni pubblicitarie in categoria normale tra 1 mq. a 5 mq.;
 - 67,00% per le esposizioni pubblicitarie in categoria normale tra 5 mq. e 8 mq.
 - 50,00% per le esposizioni pubblicitarie in categoria normale superiori a 8 mq.

Articolo 16 – Dichiarazione

1. La richiesta di autorizzazione non è prevista e risulta assolta da una dichiarazione da presentare al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:
 - a) locandine;
 - b) pubblicità su autoveicoli;
 - c) tutte le esposizioni pubblicitarie non rientranti nell'art. 23 del Codice della Strada (D.P.R. 285/1992)
2. Il modello di dichiarazione, predisposto dal Comune o dal soggetto che gestisce il canone, deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.
3. La dichiarazione deve essere presentata direttamente al Comune, il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della pubblicità.
4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente o il soggetto che gestisce il canone, procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
5. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Articolo 17- Pagamento del canone

1. Il pagamento deve essere effettuato utilizzando apposito conto corrente intestato al concessionario.
2. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione;
3. Per le diffusioni di messaggi pubblicitari permanenti, aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
4. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno. Per l'anno 2021, primo anno di applicazione del canone, la suddetta scadenza è fissata al 30 giugno 2021.
5. Per il canone annuale, qualora sia di importo superiore ad € 1.500,00, può essere corrisposta in quattro rate trimestrali aventi scadenza il 31 gennaio 30 aprile, il 31 luglio ed il 31 ottobre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
6. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendo le condizioni, in rate quadrimestrali anticipate.
7. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 18- Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate su richiesta scritta del contribuente, a condizione che la compensazione non vada ad interessare annualità successive all'anno in cui il diritto al rimborso è stato accertato. Il funzionario responsabile comunica in tempo utile l'eventuale l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
3. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi legali.

Articolo 19- Indennità - Maggiorazioni - Sanzioni

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la maggiorazione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali.
2. Il tardivo o parziale versamento entro il quindicesimo giorno dalla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una maggiorazione del 10%. Oltre il quindicesimo giorno si applica una maggiorazione del 30%.
3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari, oltre al canone dovuto, si applica un'indennità pari al canone stesso maggiorato del 50 per cento fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992;
4. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
5. Le maggiorazioni ed indennità di cui ai precedenti commi 1 e 2, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
6. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale delle entrate.

Articolo 20 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
3. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela, poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari "mobili", non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, ovvero nel caso in cui la sosta si protragga per un periodo superiore a due ore, è necessario occultare la superficie

interessata dalla pubblicità, oppure tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi.

4. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Articolo 21- Mezzi pubblicitari vari

1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone nella misura prevista con delibera della Giunta Comunale.
2. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone per ogni giorno o frazione nella misura prevista con delibera della Giunta Comunale.
3. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, nella misura prevista con delibera della Giunta Comunale.
4. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, un canone nella misura prevista con delibera della Giunta Comunale.

Articolo 22- Riduzioni

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto del 50%:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro. Il possesso dei requisiti soggettivi previsti da questa disposizione è dichiarato dal soggetto passivo mediante autocertificazione da allegare all'istanza di autorizzazione;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

I requisiti oggettivi di cui alle lettere b) e c) sono, per quanto possibile, verificati direttamente dall'ufficio comunale attraverso l'esame dei mezzi pubblicitari o dei loro fac-simili. Quando ciò non sia possibile o sussistano incertezze in merito alle finalità del messaggio pubblicitario, il soggetto passivo autocertifica, nella dichiarazione e con le modalità di cui al precedente comma, la corrispondenza delle finalità delle manifestazioni, festeggiamenti e spettacoli, a quelle previste dalle norme sopraccitate, che danno diritto alla riduzione dell'imposta.

2. Alla pubblicità realizzata con mezzi che comprendono, con i messaggi relativi ai soggetti ed alle manifestazioni di cui al primo comma, anche le indicazioni di persone, ditte e società che hanno contribuito all'organizzazione delle manifestazioni stesse, si applica la riduzione prevista dal presente articolo. Nei casi in cui tali

indicazioni siano associate a messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, si applica la tariffa dell'imposta senza alcuna riduzione.

Articolo 23- Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- h) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
- j) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- k) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;

- 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
- 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- 1) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.

CAPO III - CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI -

Articolo 24- Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. La tipologia, le caratteristiche e la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni è disciplinata dal Piano generale degli impianti pubblicitari approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 20/06/1994.
3. La superficie degli impianti destinata alle pubbliche affissioni è di 180 metri quadrati. La superficie da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica è pari a al 18,8% della superficie disponibile. La superficie degli impianti da destinare alle affissioni di natura commerciale è pari al 82,20% della superficie disponibile.

Articolo 25- Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Uzzano costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.

Articolo 26- Impianti privati per affissioni dirette

1. La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

Articolo 27- Modalità delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.
2. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del Comune o del gestore. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non

comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.

3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il gestore del servizio mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
5. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
6. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro novanta giorni.
7. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
8. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
9. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, per ciascuna commissione. E' tuttavia previsto un importo minimo, di €. 25.82 per ciascuna commissione, come indicato nella delibera della Giunta Comunale di approvazione delle tariffe e dei coefficienti.
10. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.

Articolo 28- Canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni.
2. La tariffa applicabile all'affissione di manifesti, per tutte le zone del territorio comunale, è quella prevista nella delibera di Giunta Comunale di approvazione delle tariffe.
3. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione è pari a 10 giorni.
4. Il canone per l'affissione è maggiorato nei seguenti casi:
 - a) del 50% per le commissioni inferiori a cinquanta fogli;
 - b) del 50% per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli;
 - c) del 100% per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli;
 - d) del 100% per richieste di affissione di manifesti in spazi scelti espressamente dal committente tra quelli indicati nell'elenco degli impianti adibiti al servizio fino ad un massimo del 10% della superficie disponibile;

Articolo 29 – Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive si presumono effettuate dal quinto giorno antecedente il verbale di accertamento.
3. Alle affissioni abusive si applicano le sanzioni e indennità previste dall'articolo 19 del presente Regolamento.
4. Per la deaffissione o la copertura dei manifesti abusivi, come previsto dall'articolo 10 comma 3 del presente regolamento, il costo per la rimozione o copertura di ciascun manifesto di formato 70 x100 è stabilito in € 5,00 (cinque/00) per ogni manifesto deaffisso o coperto.

Articolo 30 - Riduzione del canone

1. La riduzione del canone sulle pubbliche affissioni nella misura del 50% è prevista nei seguenti casi:
 - a) manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari;
2. I manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione a condizione che non riportino la indicazione di pubblicità, logotipi o sponsor a carattere commerciale e che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con il limite massimo di 300 centimetri quadrati.

Articolo 31- Esenzione dal canone

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Uzzano e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso;
 - b) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - c) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - d) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

2. Per i manifesti di cui alla lettera f) il soggetto richiede l' affissione gratuita è tenuto precisare, in tale richiesta, la disposizione di legge per effetto della quale l' affissione sia obbligatoria.
3. Per l' affissione gratuita dei manifesti di cui alla lettera g) il soggetto richiedente deve allegare alla richiesta copia dei documenti dai quali risulta che i corsi sono gratuiti e regolarmente autorizzati dall' autorità competente.

Articolo 32 - Pagamento del canone

1. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, utilizzando apposito conto corrente intestato al Concessionario.

Articolo 33- Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo II, nonché quanto disposto con il Regolamento del Piano generale degli impianti pubblicitari.

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 34– Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.
2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Articolo 35 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
2. Nel caso di gestione diretta, il comune designa il funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale del canone.
3. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario. In questo caso il Comune verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario e vigila sull'osservanza della relativa convenzione di affidamento.

Articolo 36- Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:

- a) sono annuali o permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono giornaliere o temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

Articolo 37- Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito verbale di constatazione. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, di cui al successivo articolo 58 si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 38- Domanda di occupazione

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.
2. La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata 30 giorni prima dell'inizio della medesima.
3. La domanda di autorizzazione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata 10 giorni prima dell'inizio della medesima.
4. L'amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal comma 2 e 3, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
5. La domanda di concessione o autorizzazione, redatta su carta legale, deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso, il numero di telefono, l'eventuale indirizzo PEC se posseduto o indirizzo e-mail;

- b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA il numero di telefono, l'eventuale indirizzo PEC se posseduto o indirizzo e-mail;
 - c) l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare;
 - d) la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari;
 - e) la durata dell'occupazione (data inizio occupazione e data fine occupazione) espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;
 - f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.
6. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, viene data preferenza a quelle presentate dagli esercenti delle attività economiche fronteggianti l'area pubblica per la quale viene effettuata la richiesta. Negli altri casi costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.
7. Per le occupazioni che comportino lavori di rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possano derivare danni al demanio comunale o a terzi, e in ogni caso in particolari circostanze che a discrezione del Tecnico comunale lo giustifichino, potrà essere prescritta la costituzione di un deposito cauzionale adeguato a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento. La gestione dei depositi sopra indicati viene effettuata in conformità del Regolamento comunale per la disciplina delle cauzioni per lavori di scavo su strade comunali approvato con deliberazione consiliare n. 24 del 30.03.2004.
8. L'autorizzazione comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche non implica da sola la legittimazione a dare esecuzione alla concessione. L'utente dovrà sempre provvedere a propria cura, spese e responsabilità, alle autorizzazioni eventualmente prescritte da norme particolari.
- L'autorizzazione comunale comunque viene rilasciata fatti salvi ed impregiudicati tutti i diritti di terzi, verso i quali risponde unicamente il concessionario.
9. Per le occupazioni temporanee non superiori ai sei giorni si prescinde dalla presentazione della domanda, procedendo su semplice richiesta scritta dell'occupante.
10. Per le occupazioni di cui al comma precedente relative a marciapiedi, strade e piazze debbono essere tenute in considerazione le esigenze della circolazione stradale.
11. E' vietata in ogni caso la sub-concessione a terzi.
12. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

Articolo 39 - Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;
 - b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
 - c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza ed al controllo l'atto che legittima l'occupazione;
 - d) divieto di sub-concessione o di trasferimento a terzi della concessione;
 - e) versamento del canone alle scadenze previste.
2. Nel caso di cessione d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di sub-ingresso.

Articolo 40- Durata dell'occupazione

1. Le concessioni sono rilasciate di norma per la durata massima di anni 9, salvo quanto disposto da specifiche normative o altri regolamenti comunali, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.

Articolo 41- Titolarità della concessione o autorizzazione

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la sub-concessione, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 39, comma 2.
2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.

Articolo 42- Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
 - a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
 - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
 - c) la violazione alla norma di cui all'articolo 39, comma 1, lettera d), relativa al divieto di sub-concessione;
 - d) per passaggio del bene concesso dal patrimonio del Comune al demanio o patrimonio dello Stato, Regione o Provincia.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;

- b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
- c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.

Articolo 43- Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione

1. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto, senza interessi.
3. La revoca delle concessioni è sempre dovuta a pubblico interesse e viene effettuata con apposita ordinanza. L'ordinanza di revoca deve prevedere:
 - la motivazione della revoca;
 - la disposizione di sgombero e di riduzione in pristino del bene occupato;
 - un congruo termine per la esecuzione dei lavori di sgombero e restauro dei beni occupati;
 - l'avvertenza che nel caso di mancata osservazione delle disposizioni suddette si procederà all'esecuzione d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da effettuarsi prioritariamente con prelievo dal deposito cauzionale costituito in sede di rilascio della concessione.
4. Il provvedimento di revoca è insindacabile da parte del concessionario e costituisce obbligo per lo stesso di ripristino del bene, di trasporto altrove degli eventuali materiali di rifiuto o di sistemazione e pulizie dei luoghi occupati.
5. Per ragioni di pubblico interesse può essere disposta, con ordinanza motivata, la sospensione della concessione.
6. La sospensione, disposta sempre per motivi di pubblico interesse non può essere di durata superiore a giorni 30. La durata superiore comporta la revoca della concessione. La sospensione non comporta indennizzo o rimborso alcuno in favore del concessionario.

Articolo 44- Rinnovo della concessione o autorizzazione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno venti giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, due giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.

Articolo 45- Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

- a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) tipologia e finalità.
3. La delibera tariffaria è di competenza della Giunta Comunale e deve essere approvata entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I coefficienti e le relative tariffe, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 46- Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in due categorie. L'elenco delle strade appartenenti alle diverse categorie è riportato nell'allegato A al presente regolamento.
2. Alle strade appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2^a categoria è ridotta in misura del 20 per cento rispetto alla 1^a categoria.
3. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
4. L'elenco delle strade appartenenti alle diverse categorie è riportato nell'allegato 1 del presente Regolamento.

Articolo 47- Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche annuali o permanenti, sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
2. Per le occupazioni di suolo pubblico aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno.

Articolo 48 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni
3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.
4. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa ordinaria annua è ridotta ad un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ordinaria di cui al periodo

precedente va applicata fino ad una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ordinaria di cui al primo periodo è aumentato di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

5. Le occupazioni di suolo pubblico realizzate con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie esterna assoggettabile al pagamento del canone, è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione.
6. Non sono assoggettabili al pagamento del canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.
7. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo dell'occupazione.
8. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
9. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfettaria indicata all'articolo 1, comma 831, della legge 160/2019 (attualmente fissata in €. 1,50). In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore a €. 800,00. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al Comune competente per territorio con autodichiarazione dai inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.

Articolo 49- Passi carrabili

1. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
2. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
3. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune, il canone è determinato con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.
4. Il canone non è dovuto per i semplici accessi, carrabili, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico a condizione che risultino non utilizzati o non utilizzabili. In tutti gli altri casi, tutti gli accessi carrabili devono

essere autorizzati ai sensi dell'art. 22 del Codice della Strada e soggetti al pagamento del relativo canone.

5. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità. Non sono soggetti al canone di cui al presente Capo i passi carrabili per i quali è stata assolta definitivamente la tassa per l'occupazione di suolo pubblico per quanto disposto dall'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 507 del 1993.
6. Se è venuto meno l'interesse del titolare della concessione all'utilizzo del passo carrabile, questi può chiedere la revoca della concessione formulando specifica istanza al Comune. L'eventuale messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Articolo 50- Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione

1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente ufficio comunale.
2. Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 259 del 2003 e può avere per oggetto:
 - a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
 - b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni;
3. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:
 - a) durata minima 6 anni;
 - b) in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata;
4. Il canone annuo è determinato applicando la tariffa deliberata dalla Giunta Comunale per questa specifica tipologia di occupazione.
5. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni. Il relativo canone viene quantificato aumentando del 1000 per cento il canone giornaliero, senza applicazione di eventuali riduzioni o agevolazioni previste dal presente regolamento per le occupazioni temporanee.
6. Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.

Articolo 51- Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 52- Occupazioni permanenti e temporanee – Disciplina e tariffe

1. Le tariffe del canone sono ridotte:
 - a) per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo, le tariffe ordinarie sono ridotte del 50%;
 - b) per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive il canone è ridotto del 80%;
 - c) per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri, la tariffa ordinaria è ridotta del 80%;
 - d) Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta del 70%. Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita su aree pubbliche già occupate, la tassa viene determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dalle aree medesime.
 - e) Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi o da produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti la tariffa è ridotta del 50%.
 - f) Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti la tariffa è aumentata del 50%, con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante;
 - g) Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 20%;
 - h) Per le occupazioni con autovetture ad uso privato realizzate su aree a ciò destinate la tariffa è determinata in misura uguale alle occupazioni di suolo temporanee senza applicazione di riduzioni;
2. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata e graduata, nell'ambito delle varie categorie in rapporto alla durata delle occupazioni medesime.
 - l'occupazione di durata non inferiore a giorni 15 comporta l'applicazione della tariffa ridotta del 30%;
 - l'occupazione di durata non inferiore a giorni 30 comporta l'applicazione della tariffa ridotta del 50%;
 - le due riduzioni sono cumulabili tra loro.
3. Per occupazioni di durata inferiore alle dodici ore giornaliere si applica la tariffa ridotta del 10% a giorno, a metro quadrato. Per le occupazioni di durata superiore alle dodici ore giornaliere si applica la tariffa intera, a giorno, a metro quadrato.
4. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10%.
5. Per le occupazioni realizzate per installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del
 - 50% fino a 100 mq
 - 25% per la parte eccedente i 100 metri fino a 1.000 mq
 - 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.
6. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario aumentata del 20%.
7. In ogni caso la tariffa a mq./gg., effettuate tutte le previste riduzioni, non può essere inferiore ai € 0,08/mq./gg. incluse le occupazioni effettuate per l'installazione di

attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e di quelle realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive.

Articolo 53- Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non stabilito altrimenti;
- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- f) le occupazioni realizzate con i passi carrabili;
- g) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
- h) le occupazioni che non si protraggono per più di 2 ore;
- i) vasche biologiche;
- j) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose nel rispetto delle prescrizioni previste dal Regolamento di Polizia Urbana;
- k) le occupazioni realizzate con vasi, fioriere a scopo ornamentale o rastrelliere al servizio del cittadino;
- l) le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;
- m) le occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali;
- n) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile;
- o) le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità. L'esenzione opera limitatamente ai primi tre anni dalla data di accantieramento;
- p) occupazioni di pronto intervento per lavori di riparazione o manutenzione o sostituzione di infissi, pareti, coperture purché di durata inferiore ad un'ora;
- q) commercio ambulante itinerante, per sosta fino a 60 minuti;
- r) occupazione per operazioni di trasloco;
- s) occupazioni per lavori pubblici o di manutenzione di beni pubblici, per durata non superiore a 6 ore;

2. Sono altresì esonerati dalla tassa coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati.
3. Possono inoltre essere esentate dal pagamento della tassa, mediante delibera della Giunta Comunale, tutte le occupazioni temporanee e permanenti effettuate dalle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 4.12.1997, n. 460, regolarmente iscritte all'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Sono in ogni caso considerate ONLUS, ai sensi del comma 8 del citato art. 10, gli organismi di volontariato di cui alla legge 11/8/1991 n. 266 iscritti nei registri regionali. Le organizzazioni dovranno comunque presentare documentazione idonea ed attestante il riconoscimento della qualifica di ONLUS per fruire dell'esenzione di cui al presente comma.

Articolo 54- Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito al momento del rilascio o consegna della concessione ed esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno.
4. Il versamento del canone deve essere effettuato con le modalità utilizzando apposito conto corrente intestato al Concessionario;
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 gennaio 30 aprile, il 31 luglio ed il 31 ottobre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 1.500,00;
6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 55- Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio o consegna dell'autorizzazione;
2. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 gennaio 30 aprile, il 31 luglio ed il 31 ottobre qualora l'importo del canone sia superiore ad € 1.500,00.
3. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
4. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 56- Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1,

comma 792 della legge n. 160 del 2019 e sulla base del Regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali.

2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 57- Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi legali.

Articolo 58 - Maggiorazioni - Indennità - Sanzioni

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la maggiorazione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali.
2. Il tardivo o parziale versamento entro il quindicesimo giorno dalla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una maggiorazione del 10%. Oltre il quindicesimo giorno si applica una maggiorazione del 30%.
3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari, oltre al canone dovuto, si applica un'indennità pari al canone stesso maggiorato del 50 per cento fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992;
4. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
5. Le maggiorazione ed indennità di cui ai precedenti commi 1 e 2, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
6. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale delle entrate.

Articolo 59- Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, maggiorazioni, indennità ed interessi non supera € 12,00.

CAPO V – CANONE MERCATALE

Articolo 60– Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Articolo 61- Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
2. Nel caso di gestione diretta, il comune designa il funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale del canone.
3. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario. In questo caso il Comune verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario e vigila sull'osservanza della relativa convenzione di affidamento.

Articolo 62- Domanda di occupazione

1. Le procedure di autorizzazione sono disciplinate dalla Legge Regionale Toscana n. 62/2018 e s.m.i.
2. Le procedure di autorizzazione sono disciplinate dal Regolamento per l'Esercizio del Commercio su Aree Pubbliche approvato con delibera di Consiglio Comunale n 29 del 05/06/2008 e s.m.i.

Articolo 63- Criteri per la determinazione del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842 della legge n. 160 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati.
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) tipologia e finalità
3. La delibera tariffaria è di competenza della Giunta Comunale e deve essere approvata entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I coefficienti e le relative tariffe, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.
4. L'applicazione dei coefficienti di correzione non può determinare aumenti superiori al 25% della tariffa base.
5. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.

Articolo 64- Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente Capo, le strade del Comune sono classificate in due categorie come indicato al precedente articolo 46 del presente Regolamento cui si rimanda integralmente.

Articolo 65- Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o ad ore; in quest'ultimo caso la tariffa giornaliera può essere frazionata fino ad un massimo di 9 ore.
4. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 40 per cento sul canone complessivamente determinato.
5. La tariffa di base annuale e giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.

Articolo 66- Occupazioni abusive

1. Per le occupazioni abusive, valgono le disposizioni di cui al precedente articolo 37 del presente Regolamento.

Articolo 67- Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 68- Versamento del canone

1. Il canone dovuto dal titolare di una concessione con posteggio fisso deve essere corrisposto in un'unica soluzione qualora l'importo dovuto per i giorni di occupazione dell'anno solare in corso sia inferiore a euro 250,00. E' consentito il versamento in rate trimestrali anticipate di pari importo scadenti il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre qualora l'importo dovuto sia superiore ad € 250,00.
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento del rilascio consegna della concessione/autorizzazione
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno.
4. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro mediante versamento su apposito conto corrente intestato al Concessionario.

5. Per le occupazioni degli operatori commerciali non titolari di posto fisso (spuntisti) il versamento del canone deve essere effettuato al momento dell'assegnazione del posteggio.
6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 69- Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del 2019 e sulla base del Regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate dal Comune le spese sostenute per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazione ed installazioni abusive.

Articolo 70- Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi legali.

Articolo 71- Indennità - Maggiorazioni - Sanzioni

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la maggiorazione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali.
2. Il tardivo o parziale versamento entro il quindicesimo giorno dalla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una maggiorazione del 10%. Oltre il quindicesimo giorno si applica una maggiorazione del 30%.
3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari, oltre al canone dovuto, si applica un'indennità pari al canone stesso maggiorato del 50 per cento fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992;
4. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
5. Le maggiorazione ed indennità di cui ai precedenti commi 1 e 2, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
6. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale delle entrate.

Articolo 72- Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, maggiorazioni, indennità ed interessi non supera € 12,00.

Allegato 1

- elenco strade



Comune di Uzzano

(Provincia di Pistoia)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Deliberazione di Consiglio Comunale n. **15** del **29-04-2021**

OGGETTO:	REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE.
-----------------	---

Publicata all'Albo Pretorio *on-line* dal 12-05-2021 per 15 giorni consecutivi.

12-05-2021

**L'INCARICATO
MARIANNA COTTU**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.